



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di Brindisi)

---ooOoo---

C.A.P. 72026 - Piazza Umberto I° - Tel. 0831\6601 - Fax 0831\666047 – N. Verde 800/011816

C.F. 80007350749 - P.IVA 00198010746

Sito Internet del Comune <http://www.sps.br.it>

UFFICIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI – TEL.0831/660220 – FAX 0831/664094

CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE BANDO PER L'ANNO 2008

AVVISO PUBBLICO

Tutti i cittadini che si trovano nelle situazioni di seguito indicate possono richiedere la concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione, così come previsto dalla Legge n. 431/1998 e dalla delibera di G. R. n. 1472/2009.

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) – reddito annuo complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2008 non superiore a € 11.913,20 e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 14%;
- b) – reddito annuo complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2008 non superiore a € 14.000,00 (oltre alle maggiorazioni per figli a carico) e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 24% per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a € 2.324,05/anno; (per la determinazione del reddito, di cui ai punti a) e b), di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, per il modello CUD 2008 il Quadro 1 – dati fiscali, per il modello 730/3 il rigo 6, per il modello Unico 2008 il rigo RN1 del Quadro RN; vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse);
- c) – gli alloggi devono avere caratteri tipologici comparabili a quelli dell'edilizia residenziale pubblica. I suddetti limiti di reddito o incidenze del canone possono essere aumentati fino ad un massimo del 25% in presenza del nucleo familiare di ultrasessantacinquenni, di disabili o di particolari condizioni di debolezza sociale.

Sono esclusi dal beneficio del contributo i titolari di alloggi pubblici (case popolari), nonché coloro che hanno optato per il beneficio della detrazione fiscale.

I contratti di locazione devono risultare registrati.

Il contributo da concedere ai beneficiari sarà complessivamente contenuto nei limiti della somma che la Regione erogherà a questo Comune e terrà conto della fascia di reddito nonché della incidenza del canone, il quale rimarrà a carico del conduttore dell'alloggio per una quota parte. Il contributo potrebbe quindi essere proporzionalmente ridotto a tutti i beneficiari, in relazione all'entità del contributo dalla Regione.

Le dichiarazioni espresse nell'istanza saranno oggetto di controllo a campione circa la loro veridicità, così come previsto dall'art. 71 e 76 del d.p.r. 445/2000.

Tutti i cittadini interessati possono ritirare lo schema di domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Le domande dovranno pervenire al predetto ufficio entro il termine perentorio delle **ore 12,00** del 06 Novembre 2009.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla delibera della G.R. n. 1472 del 04/08/2009.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Ufficio Servizi Sociali

REGOLAMENTO – PROGRAMMA DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Il programma di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione viene formulato sulla base dei seguenti elementi:

ART. 1: la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, viene effettuata sulla base di apposita graduatoria comunale ed è assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi:

- a) – essere residente nel Comune di San Pancrazio Salentino, da almeno un anno;
- b) – essere locatario, nel Comune di San Pancrazio Salentino, di un immobile adibito a civile abitazione con contratto regolarmente registrato;
- c) – avere un reddito (familiare annuo) imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- d) – avere un reddito (familiare annuo) imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello determinato dalla Regione Puglia per l'assegnazione degli alloggi di ERP, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
- e) – l'immobile locato deve avere caratteri tipologici compatibili a quelli di Edilizia Residenziale Pubblica e deve servire esclusivamente per sé e per il proprio nucleo familiare (per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli, legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi). Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purchè vi sia stabile convivenza);
- f) – il beneficiario del contributo sia in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto.

ART. 2: l'entità del contributo da assegnare viene quantificata, secondo il principio di gradualità atto a favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, tenendo fermo i seguenti principi:

- che ai soggetti di cui alla lettera **c)** l'incidenza del canone sul reddito va ridotta al 14% e che il contributo non debba essere superiore a € 3.098,74 annue;
- che ai soggetti di cui alla lettera **d)** l'incidenza del canone sul reddito va ridotta al 24% e che il contributo non debba essere superiore a € 2.324,06 annue;
- che per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

ART. 3: al programma di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione non possono partecipare soggetti assegnatari di alloggi pubblici, in quanto già assoggettati alla riduzione prevista dall'art. 33 della legge regionale n. 54/1984.

ART. 4: la domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione deve essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune, in carta libera, nel rispetto dei termini che saranno fissati nell'avviso pubblico.

ART. 5: la domanda deve essere corredata da tutta la documentazione prescritta dal bando.

ART. 6: l'Ufficio "Servizi Sociali" del Comune di San Pancrazio Salentino procederà:

- all'istruttoria delle domande per verificarne la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda;
- alla formazione di una graduatoria dei soggetti ammissibili a contributo, secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge 431/1998, dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/6/1999 ed il presente regolamento, con a fianco indicato l'ammontare del contributo ed il canone di locazione.

La graduatoria sarà stilata per gruppi di reddito in ordine decrescente.

A parità di punteggio sarà agevolato il gruppo familiare con dichiarate situazioni di particolare debolezza sociale.

ART. 7: i contributi di che trattasi saranno erogati ai beneficiari, in un'unica soluzione, all'atto in cui la Regione Puglia avrà accreditato a questo Comune le relative risorse.

ART. 8: la concessione del contributo può essere annullata nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto il contributo sulla base di dichiarazioni mendaci ovvero di documentazione risultante false.

ART. 9: la decadenza dal contributo viene dichiarata nei casi in cui il beneficiario:

- si arretri con il pagamento del canone mensile di locazione;
- abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte l'immobile oggetto del contributo;
- non abiti stabilmente nell'immobile oggetto del contributo, ne muti la destinazione d'uso o lo utilizzi per attività illecite o immorali;
- abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione del contributo.

ART. 10: l'annullamento o la decadenza dalla assegnazione del contributo viene dichiarata dal responsabile dell'Ufficio competente.

ART. 11: l'inquilino che fruirà del contributo in questione non potrà ottenere anche il beneficio della detrazione fiscale e viceversa.

ART. 12: per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Legge 09/12/1998, n. 431.